



TRIBUNALE DI CATANZARO

Sezione Prima Civile - Settore Procedure Concorsuali

Il Giudice, dott.ssa Chiara Di Credico,

vista l'istanza di proroga delle misure protettive depositata dalla società **Catanzaro Servizi s.p.a.**, con sede legale in Catanzaro (CZ), Via Indipendenza n. 43, C.F. e P.IVA 02371820792, nell'ambito della composizione negoziata della crisi;

rilevato che l'istanza è stata tempestivamente depositata;

visto il proprio decreto del 21.4.2026 con cui è stato richiesto il parere dell'Esperto;

dato atto che è stato depositato il parere dell'Esperto in ordine all'attività svolta, in corso di svolgimento e da svolgersi in seno alla composizione negoziata, all'esistenza di concrete prospettive di risanamento e alla funzionalità della proroga delle misure alla prosecuzione e conclusione delle trattative;

ritenuto che in questa fase non debba necessariamente essere garantito il contraddittorio preventivo con i creditori, i quali restano comunque in facoltà di reclamare il provvedimento ovvero di rappresentare elementi in contrasto con la prosecuzione della protezione (e delle trattative) e chiedere la revoca delle misure;

rilevato che l'Esperto ha rappresentato le attività in corso di svolgimento e da svolgersi, con significativi progressi nelle trattative;

che, secondo quanto riferito dall'Esperto, la società ha sottoscritto un "accordo quadro" con i principali creditori strategici e che la proroga richiesta è coerente con i tempi tecnici necessari per l'ottenimento dei pareri definitivi da parte dell'Agenzia delle Entrate e degli Enti Locali sulle proposte di transazione fiscale;

rilevato che appaiono sussistenti i presupposti per concedere la proroga richiesta, in quanto la composizione negoziata è ancora in corso al fine di conseguire accordi per il ripristino delle condizioni di equilibrio dell'impresa attraverso un piano che non appare in concreto non perseguibile;

ritenuto che, in ragione di quanto rappresentato dall'Esperto, la proroga richiesta possa essere concessa per tutto il periodo residuo e quindi nei limiti massimi di legge;

ritenuto che, in ogni caso, laddove vengano meno i presupposti per il risanamento e/o per l'utile svolgimento delle trattative, l'esperto è tenuto a segnalarlo anche prima ai sensi del comma 6 dell'art. 19 CCII;

P.Q.M.

Dispone la proroga per ulteriori 120 giorni e, quindi, fino alla data del **26 agosto 2026** delle misure protettive già confermate.

Si comunichi alla ricorrente, all'Esperto e alle parti costituite e si trasmetta al Registro delle imprese per la relativa pubblicità.

24/04/2026

Il Giudice

Chiara Di Credico